

AR 4664/17
S.S. 4537/18

TRUO ESECUTIVO

Avv. SALVATORE LEOTTA
90138 Palermo, Via G. Pacini n. 46



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO

Il Giudice di Pace di Palermo sezione III Civile, dott.ssa Giacomina Valenti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 16611/17 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi, vertente

TRA

[Redacted names]

ATTORE

E

[Redacted names]

CONVENUTA

Oggetto: condannatorio

Conclusioni per parte attrice:

"ritenere e dichiarare che la società convenuta, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, ha illecitamente addebitato euro 60,29, con

data operazione 29.07.2017 ed in favore della ditta Europcar Dublin 9, sull'estratto conto al 31.07.2017 della carta di credito Ing Direct Visa n. [REDACTED] dell'attore e, del pari illecitamente, ha addebitato, con valuta 12.08.2017 e quanto ad euro 60,29 l'importo dell'anzidetto estratto conto di carta di credito sul conto corrente n. [REDACTED] dell'attore stesso; condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del concludente di euro 60,29 a titolo di rimborso della somma come sopra a quest'ultimo illecitamente addebitata e ciò oltre gli interessi dal 12.08.2017 al soddisfo; condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del concludente di euro 48,80, a titolo di ristoro della spesa sostenuta per il tentativo obbligatorio, ma infruttuoso, di mediazione obbligatoria indicato in narrativa e ciò oltre gli interessi dalla domanda al soddisfo; condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore del concludente delle spese e dei compensi di lite, delle spese forfettarie in misura uguale al 15% dei compensi ex art. 2 D.M. Giustizia n. 55/2014, nonché della CPA e dell'IVA come per legge".

Conclusioni per parte convenuta:

"Nel merito, rigettare le domande svolte nei confronti di [REDACTED] condannare il signor [REDACTED] alla refusione delle spese di lite in favore di [REDACTED]".

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta secondo le disposizioni degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. Att, come modificati dalla legge n. 69/09 e, pertanto, viene omesso lo svolgimento del processo e la motivazione viene espressa in modo conciso.

Tuttavia, per una maggiore comprensione dei fatti di causa, va precisato che l'attore, con atto di citazione ritualmente notificato, ha contestato la legittimità dell'addebito di euro 60,29, compiuto dalla banca convenuta sulla carta di credito ING Direct Visa n. [REDACTED] collegata



al conto corrente arancio n. [REDACTED], entrambi a lui intestati.

Ha aggiunto che l'addebito, disposto a favore di Europcar Dublin 9, è stato operato in assenza di una sua autorizzazione e nonostante un atto stragiudiziale di formale contestazione e diffida.

Ha concluso come sopra.

La convenuta, costituitasi in giudizio, premesso di avere eccezionalmente preso in considerazione il reclamo dell'attore, nonostante la mancata utilizzazione dell'apposito modulo "contestazione carta di credito", ha replicato: che i fatti hanno il loro antecedente nel noleggio di un'autovettura da parte del [REDACTED] presso l'esercente "Europcar Dublin 9", di cui è stata fornita prova documentale; che l'importo di euro 60,29, ritenuto indebitamente addebitato, deriva da un'addizionale dovuta per la mancata restituzione dell'autovettura alla data pattuita; che gli autonoleggi possono legittimamente addebitare somme extra, successivamente alla data di restituzione dell'autovettura in presenza dei necessari riscontri documentali; che tali presupposti sono stati pacificamente documentati; che l'addebito è giustificato da regolare contratto di noleggio, a cui la banca è del tutto estranea e che, pertanto, qualsiasi contestazione deve essere rivolta al fornitore del servizio di autonoleggio.

Ha concluso come sopra.

La causa è stata istruita con le produzioni documentali in atti e all'udienza del 21.11.2018, sulle conclusioni specificate in epigrafe, è stata trattenuta in decisione.

Va, preliminarmente, dichiarata la procedibilità della domanda, avendo parte attrice documentato di avere esperito, con esito negativo, l'obbligatorio procedimento di mediazione.

Ciò posto, questo decidente deve pronunciarsi su una vicenda, nella quale è stridente il contrasto tra l'esiguità del valore e l'ampiezza di argomentazioni a sostegno delle rispettive tesi.

Il merito della controversia troverà definizione sulla base della

documentazione offerta e valorizzando tutti gli aspetti non controversi desumibili dalla reciproca rappresentazione dei fatti.

E' pacifico e non contestato che l'odierna controversia abbia il suo presupposto nel contratto di noleggio intervenuto tra l'odierno attore ed Europcar Dublin 9.

Da tale contratto, presente in copia nella allegazione di entrambe le parti in causa, anche se scritto in lingua inglese, si ricava che l'autovettura, oggetto del noleggio, una Hyundai i x 20, è stata presa in consegna dal sig. [REDACTED] (odierno attore), alle ore 09,25 del 20.07.2017, riconsegnata alle ore 09,25 del 29.07.2017 e che il noleggio ha avuto un costo di euro 576,73, di cui euro 250,05 pagato con carta di credito.

L'attore, in ordine a tale contratto, non ha mosso nessuna contestazione, ha riconosciuto come proprie le sottoscrizioni su di esso apposte, ha precisato che il suo contenuto rispecchia fedelmente la realtà dei fatti e ha riconosciuto, altresì, la piena legittimità dell'addebito sul proprio estratto conto della somma (euro 250,05) che la convenuta ha girato ad Europcar Dublin a copertura del corrispondente importo da lui versato con carta di credito.

L'attore ha, invece, contestato l'ulteriore addebito di euro 60,29, a lui ricondotto con riferimento al sottoscritto contratto di autonoleggio ed imputato al fatto che l'autovettura sia stata riconsegnata il giorno dopo a quello stabilito.

La convenuta ha affermato che la banca, in virtù dell'art. 4-Controversie con gli esercizi convenzionati- Condizioni generali di Contratto, è assolutamente estranea al rapporto intervenuto tra il titolare della carta di credito e l'esercente convenzionato e che l'unico soggetto passivamente legittimato a rispondere di eventuali difetti e/o disservizi è unicamente l'esercente/fornitore del prodotto e/o del servizio, oggetto dello stipulato contratto.

Ha aggiunto che la banca si è limitata ad onorare un ordine di pagamento, riguardante una prestazione addizionale fornita e che qualsiasi contestazione deve essere rivolta direttamente all'esercente



con cui l'attore ha avuto contatti.

I rilievi della convenuta, in astratto fondati, non sono pacificamente applicabili alla controversia in esame.

Nella vicenda che ci occupa non è in contestazione un difetto del prodotto acquistato per riscontrati vizi e/o perché privo delle caratteristiche pubblicizzate, ma vengono negate in radice le causali poste a fondamento dell'addebito addizionale.

E' assolutamente possibile e pacifico che un contratto di autonoleggio possa comportare delle maggiorazioni per la utilizzazione dell'autovettura oltre il periodo convenuto; ma è altrettanto pacifico che tale variazione debba trovare il necessario riscontro documentale.

L'attore ha affermato che l'unico contratto intervenuto con Europcar Dublin 9 è quello da lui sottoscritto ed ha evidenziato che i contenuti negoziali in esso descritti, ivi compresa la data di consegna dell'autovettura, sono stati puntualmente osservati ed onorati.

Ha negato qualsiasi spostamento dei sottoscritti termini negoziali e ha rilevato che l'ulteriore contratto, inviato da Europcar Dublin alla banca convenuta per richiedere l'accredito della somma di euro 60,29 e da quest'ultima prodotto a giustificazione del compiuto addebito, è privo della sua sottoscrizione.

Si rileva che non può revocarsi in dubbio che l'intervenuto contratto possa giustificare l'addebito in capo a colui che ha sottoscritto gli impegni convenuti ed accettati, ma è altrettanto ovvio che tale contratto non è idoneo a legittimare richieste di pagamento addizionali, provenienti dalla sola agenzia di noleggio e non specificamente previste dal contratto sottoscritto.

Tale addizionale richiesta, anche se formulata con riferimento all'intervenuto contratto, per la sua formazione unilaterale e non specificamente sottoscritta e/o accettata dal soggetto gravato dal correlato obbligo, non può assumere valenza di ordine di pagamento.

Deve, pertanto, affermarsi il diritto dell'attore al rimborso della somma di

euro 60,29, a lui addebitata dalla banca convenuta in assenza dei necessari presupposti di certezza.

All'attore, compete, inoltre, il ristoro delle spese, pari ad euro 48,80, sostenute per l'esperimento dell'obbligatorio procedimento di mediazione.

Si rigetta, per l'assenza dei presupposti, la richiesta di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. formulata dall'attore in comparsa conclusionale.

Le spese seguono la soccombenza.

Dette spese, tenuto conto della natura della questione trattata, delle fasi del giudizio, dell'opera prestata, del valore della causa e della notula versata in atti, vengono liquidata facendo riferimento ai valori medi di liquidazione, diminuiti del 50% per la sola fase decisionale, previsti dal Decreto Ministero Giustizia n. 55/14 e determinate in complessivi euro 222,50, di cui euro 179,50 per compenso professionale (euro 33,00 fase di studio, euro 33,00 fase introduttiva, fase di trattazione euro 46,00, fase decisoria euro 67,50), ed euro 43,00 per spese vive, oltre spese generali nella misura del 15% IVA e CPA, come per legge

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti della [REDACTED], in persona del legale rappresentante p.t., così decide:

- 1) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di euro 109,10, oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- 2) condanna la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'attore, liquidate in complessivi euro 222,50, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Palermo, 28.11.2018

Il Giudice di Pace
Dott.ssa Giacomina Valenti
UFFICIO GIUDICE DI PACE
DI PALERMO
Depositato in Cancelleria
Palermo il 28/11/2018
Il CANCELLIERE
Maria Antonietta

